



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferrro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanomontiferrro.or.it

Area Tecnica

Bando di gara – procedura aperta per l'affidamento del servizio di “progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, delle opera relative ai lavori di: POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azioni 4.1.1 e 4.3.1. Bando per "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna". Attuazione della D.G.R. n°46/7 del 10.08.2016.

"Efficientamento energetico casa comunale" del Comune di Scano di Montiferrro

CUP J57J18000130006 CIG 7705814EDD

Oggetto: FAQ aggiornate al 11.12.2018- risposta a quesiti.

QUESITO N°01

Quesito n°1 del 10.12.2018:

In riferimento alla gara in oggetto, l'art. 7.4 del disciplinare di gara, cita: Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. f) punto 2° deve essere posseduto dalla mandataria."

Si chiede conferma se tale indicazione sia corretta o, come indicato nella normativa di riferimento, tale requisito debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ed il mandatario debba possedere il requisito in maniera maggioritaria.

Risposta al quesito n°1 del 10.12.2018:

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. f) punto 1° - *servizi di punta* dovranno essere posseduti dalla mandataria ed il requisito non è frazionabile.

Per quanto riguarda il requisito di cui la punto 7.3 lett. f) punto 2° - *elenco di servizi* devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

QUESITO N°02

Quesito n°2 del 12.12.2018:

1) In riferimento alla gara in oggetto, l'art.7.3 del Disciplinare di gara cita “Non sono ammessi servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice svolti per committenti privati.”.

Si chiede se tale indicazione sia un refuso in quanto parrebbe in contrasto con quanto prescritto dalla parere ANAC n. 179 del 21 ottobre 2015 (da voi citato sempre nello stesso articolo), che recita "ai sensi dell’art. 263, comma 2, del d.p.r. 207/2010, i servizi di cui al precedente art. 252, valutabili come titoli professionali qualificanti per la partecipazione a gare pubbliche, resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata", di fatto confermando la possibilità di utilizzare i servizi di ingegneria svolti per committenti privati.

2) Non è chiaro inoltre, sempre in riferimento all'art. 7.3, cosa si intenda con la nota "I requisiti di

cui sopra, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti e comprovati ... omissis ... anche relativamente al coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori."

Risposta al quesito n°2 del 12.12.2018:

Punto 1- il punto si deve intendere nel senso che i servizi svolti per privati, possono essere considerati solo se le opere sono state regolarmente autorizzate con appositi atti concessori, effettivamente realizzate e munite di certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Punto 2 si intende che il soggetto abilitato allo svolgimento delle funzioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, dovrà avere svolto tali funzioni nell'ambito delle categorie di lavori indicate.

Il Responsabile unico del procedimento
Geom. Coratza